



Camera dei Deputati
Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio

Audizione dell’Agenzia delle entrate

*“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*

A.C. 1633

Roma, 15 gennaio 2024

Sommario

Premessa.....	3
1. Proroga dell'esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (articolo 3, comma 3).....	4
2. Proroga di un anno dei termini di notifica degli atti recupero (articolo 3, comma 6)	5
3. Proroga degli effetti giuridici della Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009 e degli accordi convenzionali attuativi (articolo 3, comma 12)	7

Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

si ringrazia, innanzitutto, per l'opportunità concessa all'Agenzia delle entrate di fornire il proprio contributo in merito ai contenuti del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (d'ora in poi "Decreto"), attualmente in corso di conversione, recentemente intervenuto in materia di proroga di termini normativi.

Nell'illustrare le novità più significative, ci si soffermerà sugli aspetti di natura strettamente tributaria o che, comunque, riguardano più da vicino l'attività dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, con il Decreto in esame il Governo dispone la proroga, anche per il 2024, dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 3, comma 3).

Tra le novità di carattere fiscale va, poi, segnalata la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi (articolo 3, comma 6).

Da ultimo, viene prevista la proroga degli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009 e degli accordi convenzionali attuativi in relazione ai servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici – INI (articolo 3, comma 12).

1. Proroga dell'esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (articolo 3, comma 3)

L'**articolo 3, comma 3**, del Decreto interviene in materia di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

Sul punto va premesso che l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria¹ ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto sistema informativo. Tale divieto è stato più volte oggetto di proroghe, da ultimo fino al 2023 ad opera dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

La disposizione in commento **estende ulteriormente il citato divieto a tutto il 2024**.

Per effetto dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il divieto di fatturazione elettronica, oggetto della misura di proroga in argomento, si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il temporaneo divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risponde all'esigenza di raggiungere un punto di equilibrio tra il perseguimento della digitalizzazione degli adempimenti tributari (ai quali mira la fatturazione elettronica) e il rispetto della riservatezza dei dati personali. Infatti, fin dall'istituzione della fatturazione elettronica sono emerse esigenze di particolare tutela riguardanti il trattamento dei dati personali sensibili che dovrebbero essere indicati nelle fatture e che, di conseguenza, transiterebbero per il Sistema di Interscambio – SDI, gestito dall'Agenzia delle entrate.

¹ Nello specifico, in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si tratta di: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e soggetti iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. A tale elenco vanno aggiunti i soggetti individuati con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ulteriore proroga al 2024 del divieto *de quo* è, quindi, funzionale all'individuazione, da parte delle competenti Amministrazioni, di specifiche modalità di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, che siano in grado di contemperare l'esigenza di tutela della *privacy* con quella di semplificazione e digitalizzazione dei servizi e degli adempimenti tributari.

2. Proroga di un anno dei termini di notifica degli atti recupero (articolo 3, comma 6)

L'intervento normativo di cui al **comma 6 dell'articolo 3** del Decreto riguarda il recupero di aiuti di Stato e di aiuti di Stato in regime *de minimis*, di natura fiscale, per i quali è mancata l'iscrizione delle relative misure di aiuto o degli aiuti *ad hoc* da parte dell'Autorità responsabile nei registri appositamente istituiti (il Registro nazionale aiuti – RNA, il Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN e il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura – SIPA).

Si ricorda che per Autorità responsabile (ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di seguito "il Regolamento"), si intende *"il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione"*.

Oggetto della proroga è, più in dettaglio, il termine per il recupero degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (cosiddetti "aiuti automatici") e degli aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l'ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (cosiddetti "aiuti semi-automatici").

Rispetto a tali forme di agevolazioni, l'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti fruiti individualmente dai contribuenti, secondo le previsioni del Regolamento.

In base a quanto stabilito dal Regolamento, l'Agenzia delle entrate è tenuta a effettuare l'iscrizione negli appositi registri degli aiuti individuali automatici e semi-automatici di natura fiscale fruiti dai contribuenti entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nelle quali gli aiuti stessi sono indicati.

L'iscrizione dell'aiuto individuale da parte dell'Agenzia, alla luce dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento, può avvenire solo a seguito della previa registrazione della misura di aiuto o dell'aiuto *ad hoc* da parte dell'Autorità responsabile.

La mancata registrazione a monte da parte dell'Autorità responsabile e la conseguente mancata iscrizione dell'aiuto individuale (quest'ultima ad opera dell'Agenzia delle entrate) determinano l'illegittima fruizione, in capo al beneficiario, delle somme relative a tali aiuti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento. Tale disposizione prevede che, con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 (del Regolamento), *"l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale"*.

In tale contesto, la disposizione di cui al **comma 6 dell'articolo 3** del Decreto interviene sui termini di notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

2004, n. 311², e di cui all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024**, volti al recupero degli aiuti fruiti in assenza dei predetti adempimenti, prorogandoli di un anno.

3. Proroga degli effetti giuridici della Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009 e degli accordi convenzionali attuativi (articolo 3, comma 12)

L'**articolo 3, comma 12**, del Decreto prevede che al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del **Sistema tessera sanitaria** e dell'**Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI)**, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della **nuova convenzione**, e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2024**, continuano a prodursi gli **effetti giuridici** delle disposizioni previste dalla **Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009** e dei relativi **accordi convenzionali attuativi**, in scadenza al **31 dicembre 2023**.

Grazie per l'attenzione.

² L'articolo 1, comma 421, legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, ai fini della riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché del recupero delle relative sanzioni e degli interessi, l'Agenzia delle entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.